



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000357 del 05/12/2016

*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. DVA-DEC-2010-273 del 24/05/2010 e al DVA-DEC-2010-0000274 del 24/05/2010, come modificata dal DM n. 318 del 30 dicembre 2015, per l'esercizio della raffineria della Società ENI S.p.A. (compresa la CTE ex Enipower S.p.A.), ubicata nel Comune di Taranto.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;



VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto DVA-DEC-2010-0000273 del 24/05/2010, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla società ENI S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore) per l'esercizio della raffineria ubicata nel Comune di Taranto;

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto DVA-DEC-2010-0000274 del 24/05/2010 rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla società ENI S.p.A. (ex Enipower S.p.A.) (nel seguito indicata come il Gestore) per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Taranto;

VISTA l'istanza presentata con nota prot. RAFTA/DIR/LA/70 del 09/03/2015, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11/03/2015 al n. DVA-2015-6554, l'applicazione delle deroghe di cui ai punti 3.3 e 3.4 della Parte I dell'allegato II alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini dell'adeguamento ai nuovi limiti emissivi di cui all'Art. 273, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

VISTO il Decreto del Ministro n. 318 del 30 dicembre 2015, con il quale è stata parzialmente accolta l'istanza del Gestore del 09/03/2015 alle condizioni di cui al parere istruttorio reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota prot. n. CIPPC-2015-2560 del 22/12/2015;

VISTO, in particolare, il punto 1., lettera c) del citato parere istruttorio reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota prot. n. CIPPC-2015-2560 del 22/12/2015, che specificatamente prevede che *"il Gestore, a partire dal 1 gennaio 2016, nelle more del prossimo riesame per l'adeguamento alle BAT Conclusions e comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, dovrà garantire il rispetto dei valori limite di emissione indicati nelle tabelle 1, 2, 3a e 3b."*;

VISTA la nota prot. 10219 del 15/4/2016 2015, con la quale la competente Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA) ha comunicato che con il decreto prot. 127/DVA dell'8 aprile 2016 è stato disposto l'avvio del procedimento inerente il riesame complessivo dell'AIA del 24/05/2010, da ultimo modificata con DM n. 318 del 30 dicembre 2015, chiedendo contestualmente la trasmissione, entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo decreto, della prevista



tariffa e della documentazione necessaria a procedere al riesame stesso; tale procedimento è finalizzato all'adeguamento alle pertinenti "conclusioni sulle BAT" relative al settore della raffinazione di cui alla decisione di esecuzione 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 della Commissione dell'Unione Europea pubblicata il 28 ottobre 2014 (ID 42/1055);

VISTA la nota prot. 14944 del 06/06/2016 con la quale la DVA ha concesso la proroga, richiesta dal Gestore con nota prot. RAFTA/DIR/RP/189 del 27/5/2016 (acquisita al prot. DVA n. 14455 del 27/5/2016), per la presentazione della documentazione necessaria per procedere al riesame dell'AIA di cui all'ID 42/1055;

VISTA la nota prot. RAFTA/DIR/RP/270 del 28/07/2016 (acquisita al prot. DVA n. 19989 del 29/07/2016) con cui il Gestore ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini del citato procedimento di riesame dell'AIA (ID 42/1055);

VISTA la nota prot. CIPPC 1585/2016 del 21 ottobre 2016 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso un parere istruttorio conclusivo finalizzato ad allineare la durata della previsione di cui al punto 1., lettera c) del citato parere istruttorio, reso con nota prot. CIPPC-2015-2560 del 22/12/2015, alla conclusione del citato procedimento di riesame di cui all'ID 42/1055;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 22 novembre 2016 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., trasmesso ai partecipanti con nota prot. DVA 28358 del 22/11/2016;

VISTA la nota prot. n. 21440/STA del 16 novembre 2016, acquisita agli atti della Direzione il 18 novembre 2016 al prot. n. 28050, con la quale la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque ha trasmesso contributi istruttori relativi alla collocazione dell'installazione in area SIN;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza dei servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza dei servizi, cui sarà data notizia dell'emanazione del presente decreto, dopo il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, hanno in ogni caso facoltà di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'autorizzazione



integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento è stata garantita presso la Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che sono pervenute ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

FATTO SALVO il rispetto degli obblighi ricollegabili alla ubicazione dello stabilimento all'interno di aree perimetrate del S.I.N. di Taranto, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione;

VISTA la nota prot. DVA 28903 del 29 novembre 2016, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DVA-DEC-2010-0000273 del 24/05/2010 per l'esercizio della Raffineria e il decreto DVA-DEC-2010-0000274 del 24/05/2010 per l'esercizio della centrale termoelettrica (ex Enipower S.p.A.), come modificati dal DM n. 318 del 30 dicembre 2015, site nel Comune di Taranto e della società ENI S.p.A., identificata dal codice fiscale 00484960588, con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 - CAP 00144 Roma, ed i relativi allegati sono aggiornati con le modifiche di cui al parere istruttorio reso con nota prot. CIPPC 1585/2016 del 21 ottobre 2016 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC, allegato e parte integrante del presente decreto.

Rimangono valide tutte le altre prescrizioni del vigente decreto di autorizzazione integrata ambientale

Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della Salute, che potrà chiedere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

Gian Luca Gallati




M



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0025798/DVA del 24/10/2016

CI PPC 1585/2016
del 21/10/2016

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.

Ref. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da ENI
S.p.A. - Raffineria di Taranto (comprensivo CTE ex Enipower S.p.A.) – ID 1055 -
Modifica al D.M. n. 318 del 30 dicembre 2015

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo relativo alla proroga dei tempi di cui al DM in oggetto

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

All. c.s.



du 1585/2016



**Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria ENI S.p.A. di Taranto**

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Modifica al
DM n. 318 del 30 dicembre 2015**

Gestore	ENI S.p.A.
Località	TARANTO
Gruppo Istruttore	Dott. Antonio Fardelli (referente)
	Cons. Stefano Castiglione
	Avv. David Roettgen
	Ing. Claudio Rapicetta
	Ing. Paolo Garofoli (Regione Puglia)
	Dott. Aniello Polignano (Provincia di Taranto)
	Prof. Aimè Lay-Ekuakille (Comune di Taranto)
Ing. Mauro De Molfetta (Comune di Statte)	



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria ENI S.p.A. di Taranto

- Vista la nota del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC/1334/2016 dell'8/09/2016 che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale per la Raffineria ENI S.p.A. sita nel Comune di Taranto al Gruppo Istruttore così costituito:
 - Dott. Antonio Fardelli – Referente del GI
 - Cons. Stefano Castiglione
 - Avv. David Roettgen
 - Ing. Claudio Rapicetta
- Preso atto che con precedenti comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
 - Ing. Paolo Garofoli (Regione Puglia)
 - Dott. Aniello Polignano (Provincia di Taranto)
 - Prof. Aimè Lay-Ekuakille (Comune di Taranto)
 - Ing. Mauro De Molfetta (Comune di Statte)
- Visto il Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-273 del 24/05/2010 rilasciato alla ENI S.p.A. per l'esercizio della Raffineria sita nel comune di Taranto;
- Visto il Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-274 del 24/05/2010 rilasciato per l'esercizio della Centrale termoelettrica (ex ENI POWER S.p.A.) sita nel comune di Taranto;
- Vista la nota prot. DVA-2015-0010658 del 21/04/2015 (acquisita al prot. CIPPC-2015-858 del 27/04/2015) con cui la DVA ha comunicato l'avvio del procedimento di modifica sostanziale dell'AIA (**ID 42/884**) finalizzato alla valutazione dell'istanza del Gestore, presentata con la nota prot. RAFTA/DIR/LA/70 del 09/03/2015, per applicazione, alle emissioni di SO₂, NO_x e polveri ai camini E1, E2 della raffineria ed al camino E3 della centrale termoelettrica, delle deroghe di cui i punti 3.3 e 3.4 della Parte I dell'allegato II alla parte quinta del citato D.lgs. 152/06, ai fini dell'adeguamento ai nuovi limiti emissivi di cui all'Art. 273, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- Visto il Decreto del Ministro n. 318 del 30 dicembre 2015, con il quale è stata parzialmente accolta l'istanza del Gestore del 09/03/2015 alle condizioni di cui al parere istruttorio reso dalla



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria ENI S.p.A. di Taranto

Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota prot. n. CIPPC-2015-2560 del 22/12/2015;

- Visto, in particolare, il punto 1., lettera c) del citato parere istruttorio reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota prot. n. CIPPC-2015-2560 del 22/12/2015, che specificatamente prevede che *“il Gestore, a partire dal 1 gennaio 2016, nelle more del prossimo riesame per l’adeguamento alle BAT Conclusions e comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, dovrà garantire il rispetto dei valori limite di emissione indicati nelle tabelle 1, 2, 3a e 3b.”*;
- Vista la nota prot. n. 10219 del 15/4/2016 2015, con la quale la competente Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA) ha comunicato che con il decreto prot. 127/DVA dell’8 aprile 2016 è stato disposto l’avvio del procedimento inerente il riesame complessivo dell’AIA del 24/05/2010, da ultimo modificata con DM n. 318 del 30 dicembre 2015, chiedendo contestualmente la trasmissione, entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo decreto, della prevista tariffa e della documentazione necessaria a procedere al riesame stesso; tale procedimento è finalizzato all’adeguamento alle pertinenti “conclusioni sulle BAT” relative al settore della raffinazione di cui alla decisione di esecuzione 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 della Commissione dell’Unione Europea pubblicata il 28 ottobre 2014 (**ID 42/1055**);
- Vista la nota prot. 14944 del 06/06/2016, con la quale la DVA ha concesso la proroga, richiesta dal Gestore con nota prot. RAFTA/DIR/RP/189 del 27/5/2016 (acquisita al prot. DVA n. 14455 del 27/5/2016), per la presentazione della documentazione necessaria per procedere al riesame dell’AIA di cui all’ID 42/1055;
- Vista la nota prot. RAFTA/DIR/RP/270 del 28/07/2016 (acquisita al prot. DVA n. 19989 del 29/07/2016), con cui il Gestore ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini del citato procedimento di riesame dell’AIA (ID 42/1055);
- Considerato che, essendo intervenuto, con decreto prot. 127/DVA del 8 aprile 2016, l’avvio del procedimento di riesame per l’adeguamento alle BAT conclusions (ID 42/1055), si ritiene opportuno allineare la durata della previsione di cui al punto 1., lettera c) del citato parere istruttorio, reso con nota prot. n. CIPPC-2015-2560 del 22/12/2015, alla conclusione del citato procedimento di riesame di cui all’ID 42/1055;



**Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Raffineria ENI S.p.A. di Taranto**

- Vista la trasmissione del Parere istruttorio conclusivo inviata per l'approvazione via e-mail in data 3/10/2016 al Gruppo istruttore e acquisita al prot. CIPPC/1447/2016 del 3/10/2016.

**Il Gruppo Istruttore
ritiene**

che la previsione di cui al punto 1., lettera c) del parere istruttorio prot. n. CIPPC-2015-2560 del 22/12/2015, approvato con il DM n. 318 del 30 dicembre 2015, debba essere sostituita dalla seguente:

“Il Gestore, a partire dal 1 gennaio 2016, nelle more della conclusione del procedimento di riesame (ID 42/1055) avviato con decreto prot. 127/DVA del 8 aprile 2016 per l'adeguamento alle pertinenti BAT conclusions, dovrà garantire il rispetto dei valori limite di emissione indicati nelle tabelle 1, 2, 3a e 3b.”.